

18 febbraio 2003

INFORMAZIONI FISCALI

Comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze (in G.U. 10.2.2003, n. 33)

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali

Il saggio d'interesse di rifinanziamento applicato dalla Banca Centrale Europea è pari al 3,35% per il semestre 1° luglio/31 dicembre 2002 e al 2,85% per il semestre 1° gennaio/30 giugno 2003.

Il saggio degli interessi di mora applicabili in caso di ritardo nei pagamenti ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. 9.10.2002, n. 231 (vedi *Informazioni Fiscali 12.11.2002*) è il seguente:

- semestre 1° luglio/31 dicembre 2002: 10,35%
- semestre 1° gennaio/30 giugno 2003: 9,85%

Gli interessi di mora sono dovuti per legge in caso di ritardo nei pagamenti relativi a:

- contratti conclusi dall'8 agosto 2002
- scadenze successive al 6 novembre 2002

Ai fini fiscali, gli interessi moratori *attivi* concorrono alla formazione del reddito imponibile secondo la competenza temporale, anche se non riscossi e indipendentemente dalla loro contabilizzazione (art. 75, 3° c., TUIR). Tuttavia, l'art. 71, 6° c., TUIR consente la svalutazione del credito per interessi di mora, interamente deducibile fino a concorrenza dell'ammontare del credito stesso maturato nell'esercizio, a condizione che tale svalutazione sia rilevata nel conto economico.

Gli interessi moratori *passivi* possono essere dedotti dal reddito d'impresa soltanto se contabilizzati nell'esercizio di competenza (art. 75, 4° c., TUIR).

Cordiali saluti.

Mario Difino

Camilla Pighetti

03info08